

Dott. Cosimo Tomaselli
Via Roma 43
30030 Pianiga Ve

Mestre 13/11/2012

Oggetto: avvio di procedimento di diffida, pratica
n.2011/417506

Alla dottoressa
Elisabetta Piccin
Viale Ancona 59
30172 Mestre Ve

p.c. Azienda Ulss 12
Dipartimento di Prevenzione
P.le San Giustinian 11/D
30174 Zelarino Ve

p.c. dott. Giuliano Nicolin
presidente CAO
c/o Ordine dei Medici
Via Mestrina 86
30172 Mestre Ve

In seguito alla diffida di cui all'oggetto il sottoscritto chiede di conoscere il fondamento giuridico della diffida stessa.

Infatti tra tutta la normativa citata, l'unico riferimento sanzionatorio è l'art.193 del TULS, di cui si specifica il terzo comma.

Ora, l'art.193 consta di un solo comma e riguarda “ambulatori, case di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti”, tra le quali forme di esercizio **non rientra evidentemente il mio gabinetto**.

Forse la SS.VV si riferiva al terzo comma dell'art.194 del TULS: “il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione”. In caso che la SS.VV. Intendesse riferirsi a questo ultimo articolo, faccio rispettosamente presente che esso si riferisce ad ambiti nei quali si “applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia” (primo comma). Si spiegherebbe pertanto il motivo per il quale l'ufficio si sia attivato in seguito alla segnalazione del Dipartimento di Prevenzione circa il possesso e l'utilizzazione di apparecchi Rx da parte mia.

A scopo esclusivamente delucidatorio mi permetto di ricordare che la radioterapia e la radiumterapia sono appunto terapie effettuate mediante sorgenti radioattive, del tutto distinte dalla radiodiagnostica e con modalità di esecuzione ed autorizzazione affatto differenti. Le dosi somministrate con la radioterapia sono superiori a quelle utilizzate nella radiodiagnostica di fattori di milioni di volte. L'aver applicato al sottoscritto le sanzioni previste per l'esercizio della radioterapia o radiumterapia pertanto, suppongo, sia un errore di interpretazione della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione.

In assenza di una fonte sanzionatoria specifica mi trovo imbarazzato nell'interpretare il senso della diffida in oggetto. Se trattasi della diffida ad esercitare la radioterapia/radiumterapia, autocertifico e garantisco alla SS.VV. di non averla mai esercitata, di non avere gli strumenti per esercitarla e di non avere neppure la lontana intenzione di esercitarla.

In relazione al resto della normativa citata (L.R.22/2002, D.L.vo 502/92, informativa della Regione Veneto del 24/02/2006, D.L.vo 267/2000), normativa che in ogni caso non prevede alcuna sanzione, chiedo che cosa sia cambiato dal 2007 ad oggi. Infatti, tutta la normativa citata è del 2006 o precedente, e il sottoscritto è in possesso di un documento del Comune di Venezia, SUAP, a firma dell'Istruttore Amministrativo Irene Mori del 2007 (prot.n.2007/143655 Rif.Pratica n.PG 2006 510315), che mi invita a ritirare l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria, recependo le mie argomentazioni prodotte con raccomandata del 17/02/2007 in risposta a precedente comunicazione del Funzionario Luciana Spanio del 17/01/2007 (prot.n.25266 codice: P33363) nella quale si affermava che il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria è vincolato "all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività come previsto dalla Legge Regionale n.22/02". Alla comunicazione del Rag.Luciana Spanio argomentavo con la citata raccomandata del 17/02/07 che "l'autorizzazione all'esercizio ex LR 22/02 ... è dovuta esclusivamente per le strutture sanitarie e non per i professionisti iscritti agli albi sanitari". Il successivo rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria costituisce evidentemente un accoglimento esplicito della mia tesi, altrimenti difficilmente spiegabile in un contesto di buona amministrazione.

In attesa di delucidazioni riguardo alla sanzione che si vorrebbe applicare, chiedo di considerare nulla la diffida, esclusivamente al fine di evitare inutili contenziosi per il risarcimento dei danni dovuti sia al mancato guadagno presente connesso con la chiusura dell'attività, sia con la perdita futura per l'eventuale danno di avviamento, come già avvenuto e stabilito in più sedi giudiziarie.

Cordialità
dott.Cosimo Tomaselli